

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – NOTA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO PUNTO 2.3 – ADEMPIMENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – ISCRIZIONI IN ECCE DENZA – PROT. N° 40055 DEL 12/12/2023

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA IN CASO DI DOMANDE DI ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO (APPROVATI CON DELIBERA N°42 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/11/2019 – PROT. N° 7216 DEL 04/12/2019 ED ESTRATTI DAL TITOLO VIII – ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO APPROVATO IN DATA 07/01/2020)

ART. 12 – CRITERI PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Nel caso si debbano stabilire delle precedenze per l'accoglimento delle domande d'iscrizione, poiché in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, si utilizzano i seguenti criteri, nell'ordine proposto. Se il criterio sovraordinato seleziona un numero di richieste superiore all'offerta, si sottopone tale numero al criterio successivo.

Alunna o alunno con disabilità che trarrebbe beneficio dalla frequenza alle scuole dell'Istituto;

Alunna o alunno proveniente dalle Scuole dell'Infanzia Casetta Incantata e C. Stuparich (se chiede l'iscrizione alla scuola primaria Giotti);

Alunna o alunno proveniente dalle scuole dell'Istituto (se chiede l'iscrizione alla Primaria o alla Secondaria);

Alunna o alunno con residenza vicinore alla scuola a cui chiede l'iscrizione;

Alunna o alunno che non risiede nei pressi della scuola a cui chiede l'iscrizione, ma con residenza vicinore ad altri plessi dell'Istituto;

Alunna o alunno con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Istituto nell'anno scolastico per cui si chiede l'iscrizione;

Alunna o alunno convivente con uno solo dei due genitori, lavoratore;

Alunna o alunno con entrambi genitori lavoratori;

Alunna o alunno con due o più fratelli e/o sorelle minori di quattordici anni compiuti all'1 settembre dell'anno scolastico di riferimento;

Alunna o alunno con un genitore la cui sede di lavoro si trovi nei pressi delle scuole dell'Istituto;

(per la sola Scuola dell'Infanzia) Alunna o alunno di età anagrafica superiore a quella degli altri alunni di cui si chiede l'iscrizione.

Per la sola Scuola dell'Infanzia: Ai sensi della Nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 20651 del 12/11/2020, che integra il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie, oltre ai bambini e alle bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, anche i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile dell'anno successivo – per l'anno scolastico 2021-2022 entro il 30 aprile 2022 - e che i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale richiedono di iscrivere.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, tenendo anche conto dei criteri per la gestione delle domande di iscrizione in sovrannumero.

L'ammissione di bambini e bambine alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del d.P.R. 89/2009:

Alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;

Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Per le Scuole Primarie: Alle alunne e agli alunni iscritti alla classe prima delle Scuole Primarie dell'Istituto, che non potessero essere accolti nel plesso individuato, è data la possibilità di iscrizione nell'altro plesso.

Per la Scuola Secondaria: Vengono riservati venti posti per chi richieda la sezione ad indirizzo musicale. Nella formulazione della graduatoria dei possibili iscritti alla Scuola Secondaria, si costruisce, innanzi tutto il gruppo classe della sezione musicale, così da garantire la copertura dei venti posti disponibili, e, successivamente, si opera sulle altre sezioni.

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA IN CASO DI DOMANDE DI ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO – SEZIONE MUSICALE (ESTRATTI DAL REGOLAMENTO DEI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE - PROT. N° 11672 DEL 05/12/2022 FORMULATO AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 6 DEL D.M. 176/2022 E APPROVATO CON DELIBERA N°34 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO DEL 07/12/2022 – PROT. N° 12355 DEL 23/12/2022)

ART. 3 - POSTI DISPONIBILI PER LA FREQUENZA AI PERCORSI A INDIRIZZO MUSICALE DISTINTI PER SPECIALITÀ STRUMENTALE E ANNO DI CORSO

Nel rispetto dei "parametri numerici fissati dall'articolo 11 del DPR 81/2009" (citati nell'Art. 2 del DM 176/2022), i percorsi a indirizzo musicale prevedono, per ciascun anno di corso, "gruppi di alunni, suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale". Il numero di alunni ammessi alla classe prima può

variare ogni anno scolastico in base ai posti effettivamente disponibili, che saranno comunicati alle famiglie prima dello svolgimento della prova orientativo - attitudinale.

Art. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORIENTATIVO ATTITUDINALE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI ALLE DIVERSE SPECIALITÀ STRUMENTALI

Per accedere ai Percorsi a indirizzo musicale le famiglie, all'atto dell'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequentare i Percorsi ad Indirizzo Musicale, indicando l'ordine di preferenza dei quattro strumenti per i quali la scuola fornisce l'insegnamento (chitarra, percussioni, pianoforte, tromba). L'ordine di preferenza dei quattro strumenti non è vincolante ai fini dell'assegnazione finale che spetta in ogni caso alla Commissione (vedi art. 7). Gli alunni/e devono sostenere una prova orientativo-attitudinale, per la quale non sono richieste competenze strumentali pregresse. Tale prova si articolerà in due parti: - la prima finalizzata a valutare le capacità riguardanti la percezione degli aspetti melodici, ritmici, acustici e armonici della musica; - la seconda finalizzata a valutare le particolari attitudini di ogni candidato verso le quattro specialità strumentali del Percorso ad indirizzo musicale. La commissione esaminatrice delle prove orientativo-attitudinali, in relazione agli esiti delle prove svolte, stilerà una relativa graduatoria (che sarà pubblicata dalla scuola, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni).

Nel caso in cui un alunno/a rinunci motivatamente all'iscrizione alla classe ad indirizzo strumentale, al suo posto è inserito, seguendo l'ordine di graduatoria, uno degli alunni non ammessi; a questo alunno è assegnato lo strumento dell'alunno rinunciatario. Una volta assegnato lo strumento musicale dalla Commissione, non è consentito cambiare strumento nel corso del triennio.

Art. 7 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI ASSEGNATI AI DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE, TENUTO CONTO DELL'ORGANICO ASSEGNATO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO

L'assegnazione dello strumento agli alunni è affidata alla Commissione delle prove orientativo- attitudinali, in considerazione:

- a) del punteggio conseguito nelle prove;
- b) della disponibilità di posti per ciascuno strumento;
- c) della ripartizione omogenea degli alunni tra le quattro classi di strumento;
- d) della preferenza indicata dagli alunni al momento dell'iscrizione (compatibilmente con i punti a - b - c).